



Istituto Comprensivo
"Sant'Angelo a Sasso"
BENEVENTO

C.T.S.

Centro Territoriale Supporto

Prot. 2550



Benevento, 04 / 11 / 2016

Al Personale docente - SEDE

Oggetto: Riconoscimento certificazione DSA – CHIARIMENTI

Avendo ricevuto diverse richieste, da parte del corpo docente, in merito all'oggetto, forse dovuti anche alla pubblicazione di un articolo sul sito internet della regione Campania, si rende necessario fornire i riferimenti normativi che devono regolare il corretto andamento scolastico.

L'articolo 3 della legge 170 al primo comma recita: "La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate." È chiaro, quindi, il riferimento alla "diagnosi" che è cosa ben diversa dalla "certificazione".

La diagnosi consistente nell'interpretazione di segni e sintomi raccolti quali manifestazioni di un processo patologico in atto o pregresso; il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Solamente il possesso di tale ultimo documento potrà dare il diritto di usufruire di tutte le misure previste dalla Legge 170/2010.

Successivamente, con **l'accordo Stato Regioni del 2012**, sono stati stabiliti i Criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi.

Sempre l'accordo Stato Regioni del 2012, al comma 3 dell'art. 2, recita che "Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le Regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010."

La regione Campania ha provveduto a emanare la **Delibera 43 del 28/02/2014** avente per oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MIUR DELLA CAMPANIA PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, DI DIAGNOSI E DI CERTIFICAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA), IN AMBITO SCOLASTICO E CLINICO, E APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE SANITARIA PER I DSA."



In tale documento, nell'**allegato "PREMESSA"**, si stabilisce che l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento scolastico è di competenza delle istituzioni scolastiche; mentre la diagnosi-certificazione è delle istituzioni sanitarie.

Per quanto attiene alla possibilità di certificare i DSA, sempre l'allegato "PREMESSA", cita testualmente: **"I soggetti privati, per essere autorizzati a effettuare la diagnosi e la certificazione dei DSA valida ai fini scolastici, devono inoltrare istanza ai Direttori Generali delle ASL che provvederanno a trasmetterla per la valutazione a una o più Commissioni appositamente costituite, per ciascuna ASL, con la partecipazione di professionisti con le stesse competenze previste dai requisiti qualitativi."**

Le ASL provvederanno annualmente a predisporre un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere tale funzione.

Ulteriori precisazioni, relativamente alla certificazione, sono indicate a **pag. 10 dell'allegato "PREMESSA"** con le seguenti specificazioni: "Le equipe pubbliche, attive all'interno delle Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie, dovranno far pervenire, ai Direttori Generali delle ASL sul cui territorio insiste l'Azienda, le informazioni relative alla propria attività ai fini dell'inserimento negli elenchi.

Per quanto attiene le diagnosi redatte da strutture e/o professionisti privati o da strutture extraregionali, la Regione Campania definisce l'istituzione, presso le Unità di Valutazione Multidisciplinare di cui alla DGRC n. 685/2012, di un **Gruppo di Conformità DSA**, eventualmente anche attraverso la collaborazione dei Neuropsichiatri Infantili, Foniatri, Psicologi, Logopedisti e, se necessario, altri professionisti sanitari operanti nei diversi ambiti distrettuali, per la verifica della conformità di tali diagnosi analizzando la documentazione che le famiglie devono obbligatoriamente esibire."

Pertanto, nel momento in cui i genitori di un alunno consegnano all'istituzione scolastica un CERTIFICATO di riconoscimento di DSA, è indispensabile verificare se il soggetto o l'Ente che lo ha rilasciato sia abilitato a farlo.

Quindi, solamente quando il certificato è rilasciato da un soggetto o un Ente "autorizzato" si dovranno mettere in atto tutte le procedure per usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010.

Nella speranza di aver fornito uno strumento utile a dirimere i dubbi in merito all'argomento, si rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si rende noto che la normativa indicata è a disposizione di tutto il corpo docente.

Il Dirigente Scolastico

Michele Ruscello

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

